



COMUNE DI SCANDOLARA RAVARA

Provincia di Cremona

Ufficio del Sindaco

Piazza Italia, 11 – 26040 Scandolara Ravara

Tel. 0375/95101-350128 fax 0375/95511 e-mail: comune.scandolara@unionemunicipia.it

Prot. 2230

Ordinanza n. 19/2018 del 25/10/2018

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE (art. 50 c. 5 D. Lgs. 267/2000)

OGGETTO: DIVIETO DI ACCUMULO E SPARGIMENTO DEI LIQUAMI ZOOTECNICI, DEI NITRATI PROVENIENTI DA FONTI AGRICOLE, DEGLI AMMENDANTI ORGANICI, FANGHI DI DEPURAZIONE E DEL LETAME.

IL SINDACO

CONSIDERATO che sul territorio comunale insistono numerosi insediamenti agro-zootecnici con elevato numero di bestiame e che, per consuetudine lavorativa degli operatori del settore, vengono effettuate le operazioni di spargimento del letame, liquami zootecnici, nitrati provenienti da fonti agricole, ammendanti organici, fanghi di depurazione e pollina sui terreni agricoli;

VISTO che da tali operazioni di spargimento sono derivati numerosi problemi igienici per il diffondersi di cattivi odori e il proliferare di insetti, che hanno causato inoltre disagio anche agli abitanti

CONSIDERATA la necessità e l'urgenza di adottare apposite misure precauzionali a tutela della salute dei cittadini del comune

RITENUTO, pertanto, dover disciplinare lo spargimento degli effluenti organici di natura zootecnica e pollina, vietando tali operazioni al fine di tutelare l'igiene pubblica e ambientale;

RITENUTA la propria competenza quale rappresentante della comunità locale e autorità sanitaria locale, nelle more dell'auspicato intervento da parte della Regione o dello Stato ai sensi dell'art.32 della L.833 del 1978 e dell'art.50 c. 5e 6 del D.lgs 267/20005 che dispone "*in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali. In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente comma*";

RITENUTI sussistenti i presupposti di fatto e diritto necessari a procedere con lo strumento dell'ordinanza contingibile ed urgente, ed in particolare rilevato sussistente "un caso di emergenza sanitaria e di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale" di cui all'art.50 c.5 del D.Lgs 267/2000;



COMUNE DI SCANDOLARA RAVARA

Provincia di Cremona

Ufficio del Sindaco

Piazza Italia, 11 – 26040 Scandolara Ravara

Tel. 0375/95101-350128 fax 0375/95511 e-mail: comune.scandolara@unionemunicipia.it

ORDINA

1. a tutti gli operatori agricoli, conduttori di aziende agricole e zootecniche, di **non eseguire lo spargimento di letame, di liquami zootecnici, nitrati provenienti da fonti agricole, ammendanti organici, fanghi di depurazione e pollina sui terreni agricoli per una fascia di rispetto dei centri, nuclei abitativi e delle abitazioni di metri 500, misurati a partire dalle superfici esterne degli edifici posti nella cintura perimetrale.**
2. che le operazioni di spargimento degli effluenti di natura zootecnica e pollina, da eseguirsi fuori dalla fascia sopracitata, vengano effettuate secondo corrette pratiche agronomiche interrando immediatamente siffatti materiali con apposita aratura del territorio interessato, il tutto osservando ogni altra disposizione di legge in materia ambientale;
3. E' fatto divieto assoluto di operare miscele di liquame entro la sopracitata fascia, prima delle ore 22.00 e dopo le ore 8.00
4. I trasporti di letame per l'allontanamento dello stesso dalla stalla o dalla concimaia ai depositi in campagna non potranno essere effettuati dalle ore 8.00 alle ore 22.00, transitando nei centri abitati. I proprietari di mezzi ed attrezzature per il trasporto di letame o liquami, dovranno curare che il materiale trasportato non si sparga per strada. In caso contrario i proprietari dovranno provvedere all'immediata pulizia della sede stradale.

DISPONE di questa ordinanza

- L'affissione all' Albo Pretorio on-line del Comune e nei pubblici esercizi;
- L'invio alla Polizia Locale, al Comando Compagnia Carabinieri ed alla locale Caserma Carabinieri, al Comando del Corpo Forestale dello Stato, all'ATS – Servizio Igiene Pubblica, all'ARPA, al Comando Polizia Provinciale e all'Ufficio Tecnico Comunale.

DEMANDA

agli Agenti della Polizia Locale, al Comando Compagnia Carabinieri ed alla locale Caserma Carabinieri, al Corpo Forestale dello Stato ed alla Polizia Provinciale, il controllo e l' esecuzione della presente ordinanza.

Chiunque violi le disposizioni di cui sopra è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria in misura non inferiore ad € 516,46 e non superiore ad € 2.582,30. Nei casi di recidiva e nei casi di comprovata gravità e/o recidiva la denuncia all'autorità Giudiziaria, ferme restando le sanzioni previste dalle normative vigenti in materia di inquinamento ambientale.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, oppure, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni.

Dalla Residenza Municipale, 25/10/2018



L SINDACO

Rivaroli Velleda

Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993